

- 6.3** La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1.1 I soci hanno il diritto:

- 1) di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- 2) di essere eletti alla cariche sociali ai vari livelli associativi presso le A.C.L.I. aps, purché la data di iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- 3) di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio e del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- 4) di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- 5) di esaminare i libri sociali della Strutture A.C.L.I. aps ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della struttura nazionale A.C.L.I. aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti dei vari livelli associativi interessati;
- 6) di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- 7) di usufruire dei servizi associativi organizzati dalla A.C.L.I. aps.

7.2 I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps a cui l'Associazione è affiliata;
- b) a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli art. 1, 2, e 3 dello Statuto nazionale e del Patto Associativo con la rete A.C.L.I.;
- c) al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7.4 E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle A.C.L.I. aps purché in possesso di regolare tessera A.C.L.I. aps.

7.5 Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I. aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1 L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alla condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato in parola o in atti, principi contrari a quelli proprio sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale delle A.C.L.I. aps.

8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni

operative fornite dagli organi della Struttura nazionale A.C.L.I. aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

8.3 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle A.C.L.I. aps.

8.4 La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione od il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza, può delegare il rappresentante pro-tempore dell'Associazione o di altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o il rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta alla ratifica della Presidenza entro i 10 giorni trascorsi i quali si intende definitivamente accettata, con effetto ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione e della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i componenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.5 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, congiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato A.C.L.I., che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della A.C.L.I. aps, sul socio minorenne.

Art. 9 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto delle A.C.L.I. aps, qui richiamato ai sensi dell'art.18 del presente Statuto.

9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture della Rete Associativa A.C.L.I. aps a qualsiasi livello compresi eventuali incarichi presso gli Organi delle Strutture dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale promossi dalla A.C.L.I. aps.

9.4 Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I. aps, la misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti A.C.L.I. aps a cui l'Associazione è affiliata;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

- 9.5 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.6 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.7 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs 117/2017
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs 117/2017

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza provinciale ed uno della Presidenza zonale, ove sia costituita. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.
- 11.3 L'Assemblea è competente a deliberare su:
- A) l'elezione della Presidenza ogni 4 anni;
 - B) la nomina ogni 4 anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 30 luglio 2017;
 - C) gli indirizzi dell'azione della Presidenza e la verifica del relativo operato;
 - D) l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
 - E) l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
 - F) le modificazioni della Statuto e dei regolamenti attuativi dello Statuto;
 - G) l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
 - H) lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - I) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
 - J) ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;
- Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale l'Assemblea dei soci elegge i delegati secondo

l'apposito regolamento approvato dal consiglio Nazionale della A.C.L.I. aps e specificato dal Consiglio Regionale e da quello Provinciale.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a 500, l'Assemblea può deliberare di delegare alla Presidenza la stesura o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.

11.4 L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci. Le delibere della assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto della A.C.L.I. aps.

In deroga a quanto precede, le delibere che riguardano impegni e garanzie riferiti alle proprietà immobiliari del circolo sono prese in seconda convocazione con la maggioranza, non inferiore al 75% (settantacinque per cento), dei voti espressi dai partecipanti.

11.5 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;
- sia richiesto dalla Presidenza provinciale o da quella regionale d'intesa con la Presidenza zonale dove questa è costituita.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a) avere luogo almeno 10 giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b) essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale e agli Organi zonali della A.C.L.I. aps, se costituiti;
- c) indicare la data ed il luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora, gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.6 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia.

11.7 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte ed ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

11.8 I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

Art.12 – PRESIDENZA

12.1 La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4 La Presidenza è composta:

- a) con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea
- b) senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza Provinciale, d'intesa con quella zonale, se costituita o per iniziativa della stessa Presidenza zonale.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente vicario ed in caso di inerzia dalla Presidenza Provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alla disposizioni del presente Statuto;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- e) svolgere ogni ulteriore demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale A.C.L.I. aps.

12.5 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.7 I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7 e sono messi a disposizione dei soci che vogliono prenderne visione.

12.8 Possono essere presenti all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

12.9 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

12.10 I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

12.11 Qualora un componente della Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione della carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente, di convocare entro 15 giorni la Presidenza, che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora vanga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo ed il

Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

- 12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:
- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma, che si intendono realizzare;
 - b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
 - c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale A.C.L.I. prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- 12.13 I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 - PRESIDENTE

- 13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Assemblea. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.117 del 03 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che non sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2 Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3 Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.
- Il Presidente:
- a. partecipa all'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base;
 - b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti della Presidenza;
 - c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti
 - d. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dalla Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.
- 13.4 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente Vicario. I Regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.
- 13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:
- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare
 - b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
 - c. copia della mozione sia trasmessa dalla Presidenza provinciale prima dello svolgimento dell'Assemblea.
- I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

- 13.6** Il responsabile dell'amministrazione ove eletto:
- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
 - b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
 - d. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, ed il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.
- 13.7** Il Presidente ed il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie, e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE

- 14.1** L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa, lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalla norme del presente Statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

- 14.2** L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 – BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 15.1** L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

- 15.2** Il bilancio di esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dalla Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 15.3** Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a euro 220.000,00, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio, di cui al precedente art.15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.
- 15.4** Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 15.5** L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 15.6** Al ricorrere dei requisiti dimensionali, prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito in internet.
- 15.7** Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n.117/2017, l'Associazione istituisce ed aggiorna i libri sociali,
1. ossia il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità ed in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle leggi vigenti disposizione in materia di *privacy*;
 - b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunichi le modalità operative dell'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia del libro di cui al precedente punto 2).

- 15.8 Ai soci A.C.L.I. sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi alla A.C.L.I. aps attraverso il meccanismo della rappresentanza e della delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.
- 15.9 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 – ORGANI DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso art. 30.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo sono dotati di requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
- 16.3 L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempre che i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa e, ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 – SCIOGLIMENTO

- 17.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3 È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 – NORME FINALI

- 18.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e guidata, alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. aps, da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO

Registrato il 23 DIC 2019
N. 3617 Vol. 3
Euro ESENTA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CAPOETTO
Autografo Techiebureau (1)
(1) Firma su delega del Direttore Provinciale